

565

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione S. 3211	
Missioni vavevoli nella seduta del 22 dicembre 2004	3	(approvato dal Senato) n. 5467	14
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	14
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	15
Disegno di legge di conversione n. 5434	5	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato)	17
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	5	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	17
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	5	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	25
(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	5	Disegno di legge di conversione S. 3227	
(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	9	(approvato dal Senato) n. 5499	29
(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	10	(Sezione 1 – Questione pregiudiziale)	29

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interpellanze urgenti	30	(Sezione 6 – Pubblicazione su un quotidiano nazionale di un avviso a pagamento a firma del direttore generale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)	40
(Sezione 1 – Rischio di estinzione dei cetacei nel mar Mediterraneo)	30	(Sezione 7 – Costi inerenti alla gestione dei centri di permanenza temporanea ed alle operazioni di rimpatrio degli immigrati irregolari)	41
(Sezione 2 – Posizione del Governo in merito al futuro delle imprese civili presenti in Finmeccanica)	31	(Sezione 8 – Ritardo dell' <i>Interpol</i> francese nella trasmissione di informazioni richieste dall'Autorità giudiziaria italiana)	41
(Sezione 3 – Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Livorno)	32	(Sezione 9 – Episodi di vandalismo nella provincia di Vicenza)	42
(Sezione 4 – Questioni attinenti all'elaborazione del progetto di metropolitana da parte del comune di Bologna)	33	(Sezione 10 – Risultati ottenuti fino ad ora nell'opera di contrasto dell'emergenza rifiuti a Napoli)	43
(Sezione 5 – Misure per garantire la piena funzionalità del porto di Venezia durante la fase di cantiere per la costruzione del sistema MOSE e durante la gestione ordinaria dell'opera)	39		

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli nella seduta
del 22 dicembre 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoroso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri,

Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Disposizioni per contrastare le falsificazioni nel campo dell'arte » (5506);

PERROTTA: « Disposizioni sulle sigarette cosiddette "light" » (5507);

PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui patrimoni abitativi degli enti locali » (5508).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):

DAMIANI ed altri: « Disposizioni per favorire l'assistenza domiciliare ai cittadini anziani e disabili » (5465) *Parere delle*

Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 23 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Giorgio CONTE ed altri n. 9/4447/154, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente la vendita degli alloggi militari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 24 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CABRAS ed altri n. 9/3297/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2003, concernente la determinazione delle tariffe dell'elettricità da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER SNELLIRE LE STRUTTURE ED INCREMENTARE
LA FUNZIONALITÀ DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (5434)**

(A.C. 5434 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 2.

(A.C. 5434 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.11, 3.4, 3.5, 3.11 e
6.2, in quanto suscettibili di determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica privi di idonea quantificazione e
copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 5434 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 276, recante disposizioni urgenti per
snellire le strutture ed incrementare la
funzionalità della Croce Rossa italiana, è
convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 2, primo comma, n. 2),
del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte,
in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) promuovere la diffusione
della coscienza trasfusione tra la popo-
lazione e organizzare i donatori volontari,
nel rispetto della normativa vigente e delle
norme statutarie;

d-ter) svolgere altri servizi sociali ed
assistenziali in materia sanitaria indicati
dallo statuto della Croce Rossa italiana e
consentiti dalla legge ».

ART. 2.

(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».

2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

«ART. 12. — Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».

ART. 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti

da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso

ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali

delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione ».

ART. 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali).

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: « incarichi retribuiti dall'Associazione stessa » sono aggiunte le seguenti: « o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci

giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale ».

ART. 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

ART. 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5434 – Sezione 4)

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

« *d-ter)* svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana ».

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie) ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3), numero I):

alla lettera a), le parole: « i soci attivi; il quale » sono sostituite dalle seguenti: « i soci attivi, il quale »;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali »;

alla lettera d), le parole: « in seduta permanente » sono soppresse e le parole: « riferisce dei controlli » sono sostituite dalle seguenti: « riferisce sui controlli »;

al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: « il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto; » sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, dopo le parole: « da euro cinquecento a » è inserita la seguente: « euro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo" ».

All'articolo 6, al comma 2, la parola: « elettive » è soppressa ovunque ricorra.

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: « decreto-legge » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(A.C. 5434 — Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Compiti della Croce Rossa italiana).

Sopprimerlo.

- 1. 3.** Battaglia, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Zanella, Luigi Pepe, Valpiana, Bindi, Cima, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d-bis), sostituire le parole: coscienza trasfusionale con le seguenti: donazione del sangue.

- 1. 5.** Mosella, Battaglia, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Bindi, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d-ter).

- 1. 2.** Mosella, Battaglia, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Bindi, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d-ter), dopo le parole: 23 dicembre 1978, n. 833, aggiungere le seguenti: e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,

- 1. 10.** Battaglia, Bindi, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Zanella, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, lettera d-ter), aggiungere, in fine le parole: , nell'ambito della normativa prevista ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

- 1. 1.** Battaglia, Bindi, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Zanella, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

ART. 2.

(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie).

Sopprimerlo.

- 2. 4.** Valpiana.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana prescelto fra i colonnelli in servizio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente generale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883.

- 2. 10.** Catanoso.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: terna di nomi aggiungere le seguenti: scelta tra gli ufficiali in servizio del Corpo medesimo e.

- 2. 14.** Massidda, Dorina Bianchi, Ercole, Moroni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è nominata con decreto fino alla fine del periodo con le seguenti: proviene dal Corpo delle infermiere volontarie ed è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata al Presidente nazionale della Croce Rossa italiana dall'ispettrice nazionale uscente, tre mesi prima della fine del mandato, avendo sentito il Consiglio nazionale del Corpo.

- 2. 12.** De Franciscis.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: individuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito del Corpo, sentita l'ispettrice nazionale uscente.

- 2. 15.** Battaglia, Bindi, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Zanella, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: L'ispettrice nazionale aggiungere le seguenti: è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando,

- 2. 16.** Massidda, Dorina Bianchi, Ercole, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal corpo di appartenenza.

- 2. 17.** (Testo modificato nel corso della seduta). Fontana, Cossiga.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di ispettrice nazionale può essere conferito a infermiere volontarie in ruolo attivo da almeno dieci anni consecutivi e che abbiano ricoperto nei quattro anni precedenti la nomina uno degli incarichi di cui all'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, come sostituito dal comma 2.

- 2. 1.** Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Mosella, Burtone, Giacco, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici

di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

- * **2. 18.** Battaglia, Bindi, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

- * **2. 19.** Massidda, Dorina Bianchi, Ercole, Moroni.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 12, primo periodo, sostituire le parole da: durano in carica fino a: centro di mobilitazione con le seguenti: , le ispettrici di centro di mobilitazione.

- 2. 13.** De Franciscis.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. L'organico del Corpo militare in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2004.

2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, econo-

mico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabile.

2-*quater*. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, le parole: « presidente del comitato centro di mobilitazione » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « comandante del centro di mobilitazione ».

2. 11. Catanoso.

(Approvato)

ART. 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

Al comma 1, capoverso 3), numero I), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: è integrata, altresì, dai presidenti dei centri di mobilitazione C.R.I. previsti dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, a condizione che gli ufficiali di grado elevato ad essi preposti siano in congedo e rivestano tali cariche a titolo gratuito.

3. 10. Fontana, Cossiga.

Al comma 1, capoverso 3), numero I), lettera d), sostituire le parole: da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. con le seguenti: da un collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali.

3. 5. Lumia, Mosella, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Bindi, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso 3), numero II), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) un collegio dei revisori dei conti regionale nominato dai Ministeri competenti di concerto con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

3. 4. Lumia, Battaglia, Mosella, Maura Cossutta, Bindi, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso 3), aggiungere, in fine, il seguente numero:

VI) una organizzazione ausiliaria delle Forze armate dipendente direttamente dal Presidente nazionale sotto la vigilanza del Ministero della difesa, strutturata militarmente ai sensi e per i fini delle Convenzioni internazionali di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, recepite nella legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

3. 11. Fontana, Cossiga.

ART. 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

Al comma 2, sopprimere le parole: ; tale qualità fino alla fine del comma.

5. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2001 aggiungere le seguenti: e per gli anni successivi.

5. 10. Perrotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Gli appartenenti al Corpo militare, che non partecipano alle votazioni fatta eccezione per l'elezione del Presidente nazionale e per le modifiche statutarie, sono rappresentati nei consigli direttivi, qualora siano trattate questioni inerenti l'impiego di personale militare, dal comandante territorialmente competente, o suo delegato.

5. 11. Fontana, Cossiga.

ART. 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tutte le cariche aggiungere la seguente: elettive.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: titolari delle cariche aggiungere la seguente: elettive.

6. 10. De Franciscis.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 24. Valpiana.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: All'atto dell'approvazione del nuovo statuto, il commissario straordinario della C.R.I. decade dalla carica. Fino all'elezione del nuovo Presidente della C.R.I. viene nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una Commissione composta da tre saggi che è incaricata di gestire la vita ordinaria dell'associazione e presiede all'attuazione della nuova disciplina statutaria. I tre componenti sono proposti rispettivamente dal Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

6. 2. Lumia, Battaglia, Mosella, Maura Cossutta, Bindi, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3211 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE IN MATERIA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS AD EFFETTO SERRA NELLA COMUNITÀ EUROPEA (APPROVATO DAL SENATO) (5467)

(A.C. 5467 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 5467 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del Ministero dell'ambiente sono sufficienti a far fronte alle funzioni allo stesso affidate ai sensi dell'articolo 3, comma 1;

rilevato, tuttavia, che la clausola di invarianza di cui al medesimo comma, la quale è riferita al bilancio dello Stato, potrebbe non risultare sufficiente ad escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e in par-

ticolare per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di cui è previsto che il Ministero dell'ambiente possa avvalersi;

considerato che non sono stati forniti gli elementi informativi necessari per verificare la congruità della quantificazione dell'onere indicato all'articolo 3-bis;

rilevato, altresì, che la clausola di copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 3-bis non risulta pienamente coerente con la vigente disciplina contabile in quanto:

non viene inserita apposita clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali oneri che dovessero eccedere le previsioni di spesa;

viene previsto l'utilizzo di tariffe di cui non risulta certa l'effettiva acquisizione e la cui congruità, rispetto all'entità dell'onere, è interamente demandata alle determinazioni che verranno assunte dalle amministrazioni interessate, peraltro non puntualmente identificate;

non sembra di potersi evitare l'eventualità di un disallineamento temporale tra l'effettiva acquisizione dei proventi derivanti dalle tariffe e l'emersione degli oneri:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti *condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*:

All'articolo 3, comma 1, le parole: a carico del bilancio dello Stato siano sostituite dalle seguenti: per la finanza pubblica.

Sia soppresso l'articolo 3-bis.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.14, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3-bis.1, 3-bis.2, 3-bis.4, 3-bis.5, nonché sugli articoli aggiuntivi 1.01, 3.01 e 3.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.50 della Commissione, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che l'emendamento sia riformulato mediante l'approvazione del subemendamento 0.3.50.1;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 2.

(A.C. 5467 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Autorizzazione ad emettere gas serra).

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di

entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

ARTICOLO 2.

(Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE).

1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed

alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonché le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5467 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « direttiva 2003/87/CE » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ».

All'articolo 2:

alla rubrica la parola: « comma » è sostituita dalla seguente: « paragrafo »; al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « dichiarazione resa ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – (Sanzioni). – 1. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto ».

All'articolo 3, al comma 2, le parole da: « fatti salvi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – (Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni). – 1. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, assicura la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e

ai livelli delle emissioni, fatti salvi i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. All'onere derivante del presente articolo, valutato in euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2005, le amministrazioni interessate provvedono con apposite tariffe a carico dei soggetti richiedenti ».

(A.C. 5467 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Autorizzazione ad emettere gas serra).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ciascun impianto o parte di esso che emette gas ad effetto serra.

1. 1. Vigni, Realacci, Lion, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole da: trenta giorni prima della data di entrata in esercizio fino alla fine del comma, con le seguenti: sessanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno sessanta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

1. 2. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto *con le seguenti:* entro sessanta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

- 1. 3.** Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono emettere gas ad effetto serra gli impianti per i quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata oltre i termini prescritti, nonché gli impianti per i quali non sia stata accertata l'attuazione, da parte del gestore, delle misure idonee al controllo delle emissioni.

- 1. 4.** Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È vietata l'emissione di gas serra per tutti gli impianti per i quali non sia stata presentata domanda di autorizzazione nei termini previsti dai commi 1 e 2, nonché per gli impianti nei quali non siano state attuate misure congrue al controllo delle emissioni di gas ad effetto serra.

- 1. 12.** Vendola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, pro-

cede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

- 1. 5.** Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero *con le seguenti:* Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero *con le seguenti:* Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro.

- 1. 13.** Stradella.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: è rilasciata *aggiungere le seguenti:* , previa effettuazione di controlli sulla conformità dell'impianto e verifica delle misure adottate dal gestore per il controllo emissioni,

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 10 milioni, si provvede ai sensi del comma 4-bis;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

- 1. 6.** Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Da-

meri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 4, dopo le parole: è rilasciata aggiungere le seguenti: , sentite le regioni,

- 1. 7.** Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 4, sostituire la parola: mediante con le seguenti: esclusivamente in seguito all'accertamento della conformità dell'impianto alla normativa nazionale e comunitaria nonché alla verifica delle misure attuate per il controllo delle emissioni di gas ad effetto serra, mediante apposito.

- 1. 14.** Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il decreto di cui al comma 3, deve altresì prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ed in particolare esso deve prevedere:

a) che il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso non può essere inferiore a 500 euro;

b) che il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione.

- 1. 9.** Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica,

Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato in caso di violazione delle normativa nazionale o comunitaria in materia di emissioni di gas ad effetto serra.

- 1. 8.** Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo è revocata qualora sia riscontrata la violazione della normativa nazionale o comunitaria in materia di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra.

- 1. 15.** Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità nazionale competente, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- 1. 16.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il rilascio della autorizzazione alla emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso è condizionato alla verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le misure che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni

stesse. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 01. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 2.

(Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La comunicazione di dati incompleti o non veridici determina la revoca delle quote assegnate nonché il divieto di emettere gas serra dal relativo impianto o parte di esso.

2. 1. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'autorità competente può richiedere, una sola volta, l'integrazione delle informazioni trasmesse con tutti gli elementi ritenuti necessari ovvero con specificazioni ulteriori ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, che devono essere forniti dal gestore entro quindici giorni, ai fini dell'assegnazione delle quote.

2. 2. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 2-bis.

(Sanzioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. *(Sanzioni).* — 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.

2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.

3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.

6. Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE.

2-bis. 50. La Commissione.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. (Sanzioni). — 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2. Il gestore che fornisce informazioni false o incomplete relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false o incomplete, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE.

2-bis. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
, nonché in caso di invio di informazioni incomplete o non veritiere fornite per le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli.

2-bis. 12. Vendola.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. Le specifiche previste dai decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano anche l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica degli impianti, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE.

2-bis. 01. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie e finali).

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino al recepimento *fino a:* svolge con le seguenti: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo e il Ministero delle attività produttive — Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolgono.

3. 1. Mereu.

Al comma 1, dopo le parole: autorità nazionale competente *aggiungere le seguenti:* e provvede all'istituzione e conservazione dei registri di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.

3. 2. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, dopo le parole: avvalendosi a tale fine, *aggiungere le seguenti:* anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,

3. 3. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

3. 20 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

- 3. 4.** Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro il 31 marzo 2005, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 2 e delle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione europea, è aggiornato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni per il periodo 2005-2007 predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, e inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, anche al fine di assicurarne la compatibilità con gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra assegnati all'Italia. Sono conseguentemente riaperti, per ulteriori trenta giorni, i termini per la formulazione di osservazioni da parte del pubblico in relazione al Piano medesimo.

- 3. 5.** Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 2, sostituire le parole: fatte salve le modifiche e le con le seguenti: tenuto conto degli eventuali aggiustamenti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e delle modifiche e.

- 3. 6.** Mereu.

Al comma 2, dopo le parole: le modifiche e le integrazioni aggiungere le seguenti: per l'adeguamento ai criteri elencati dall'allegato III alla direttiva 2003/87/CE, in particolare quelli di cui ai numeri 8, 9 e 10, e.

- 3. 7.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 2, dopo le parole: le modifiche e le integrazioni aggiungere le seguenti: richieste dalle regioni e dalle province autonome o.

- 3. 13.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 3. 12.** Vigni, Realacci.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali modifiche al piano sono messe a disposizione del pubblico, al fine di consentire la formulazione di osservazioni in merito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

- 3. 8.** Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato entro il 30 giugno 2006 al fine di:

- a) integrarlo con i dati e le informazioni di cui all'articolo 2, nonché con gli*

esiti dei relativi controlli e delle verifiche condotte secondo le linee guida comunitarie;

b) finalizzare le misure in esso comprese alla stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e attuazione;

c) promuovere ulteriormente l'utilizzo, da parte delle categorie di impianti di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

d) promuovere, per gli impianti di produzione di energia elettrica, la diffusione di tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

3. 10. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 50.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3. 50 della Commissione, sostituire le parole da: di indirizzare fino alla fine del comma, con le seguenti: della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

0. 3. 50. 1. Armani.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine di indirizzare le misure in esso comprese alla stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra.

3. 50. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione che si rendano necessarie.

3. 9. Realacci, Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Boato.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina le modalità per consentire la presentazione, al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni, delle osservazioni di cui al numero 9 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, e le modalità con le quali si tiene conto delle osservazioni medesime.

3. 11. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli,

Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1 – 1. I decreti di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano anche le necessarie verifiche sulle emissioni autorizzate e le quote assegnate, in base a quanto disposto dall'allegato V della direttiva 2003/87/CE.

2. In particolare la verifica assicura una analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto. Essa deve avvenire nella sede dell'impianto anche attraverso controlli a campione finalizzati a determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmesse con riferimento a ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. La verifica deve riguardare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore.

3. L'incaricato della verifica deve essere un soggetto pubblico specializzato e comunque indipendente rispetto al gestore dell'impianto.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 5.

5. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. 01. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. – 1. L'autorità competente assicura, sulla base delle linee guida comunitarie, lo svolgimento di controlli e verifiche sugli impianti oggetto della richiesta di autorizzazione, sulle conformità dei livelli di emissione autorizzati nonché

sulla veridicità e completezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 2, disponendo la sospensione delle autorizzazioni o la revoca delle stesse in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni in atmosfera. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. 02. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 3-bis.

(Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni).

Sopprimerlo.

3-bis. 20 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle informazioni relative aggiungere le seguenti: alle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano o per le quali autorizzano la partecipazione di enti pubblici o privati, nonché.

3-bis. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai livelli delle emissioni aggiungere le seguenti: anche garantendo l'accesso ai registri di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, istituiti e conservati dall'autorità nazionale competente,

3-bis. 2. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatti salvi i limiti previsti con le seguenti: secondo quanto previsto.

3-bis. 3. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 2 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 10 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3-bis. 5. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: apposite tariffe aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

3-bis. 4. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

(A.C. 5467 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è, in generale, volto a realizzare obiettivi ed ad attuare politiche specifiche rientranti nella materia della tutela ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

le disposizioni, contenute nel disegno di legge in titolo, trattano questioni connesse alla disciplina contenuta in ulteriori provvedimenti esaminati o tuttora in corso di esame da parte della Camera dei deputati;

in particolare, il disegno di legge di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale (C. 1798-D), approvato definitivamente dal Parlamento il 24 novembre 2004 e non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, ha previsto, all'articolo 1, comma 9, lettera g), punto 1), tra i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega, quello di riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie, dando specifico risalto all'impatto del ciclo di vita dei prodotti sull'inquinamento atmosferico;

anche alla luce del contenuto del disegno di legge in esame, sarebbe auspicabile affrontare, tra l'altro, la questione della definizione delle materie prime secondarie ai fini dell'eventuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997, anche alla luce della pronuncia della Corte di giustizia europea dell'11 novembre 2004, verifican-

done l'impatto su diversi settori produttivi, di regola sottoposti alla disciplina delle emissioni,

impegna il Governo:

a favorire il coordinamento tra il decreto-legge in esame e la restante disciplina in vigore o in fase di definizione, verificando la possibile adozione di un provvedimento, anche con carattere di urgenza, che, vista la rilevanza dello scambio di quote di emissioni in relazione al ciclo produttivo e al ciclo dei rifiuti, stabilisca che le materie prime secondarie (tra cui i rottami ferrosi), definite e individuate negli accordi di programma, non rientrano nella definizione di rifiuto e pertanto non sono rifiuti; di conseguenza tali materie non sono sottoposte alla normativa sui rifiuti ma esclusivamente agli adempimenti e agli obblighi previsti dagli accordi di programma stessi a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;

a prevedere, nell'ambito dello stesso provvedimento, che i soggetti che trasportano o impiegano materie prime secondarie (tra cui i rottami ferrosi) non siano sottoposti alla normativa sui rifiuti a meno che i soggetti predetti se ne disfino, abbiano deciso o abbiano l'obbligo di disfarsene.

9/5467/1. Armani, Saglia, Coronella, Me-reu, Stradella, Parolo.

La Camera,

premessi che:

non è dimostrabile con certezza che un aumento dei gas serra sia da addebitarsi ad attività antropiche;

a detta di numerosi autorevoli scienziati un aumento della CO₂ in atmosfera che desse luogo a un certo *global warming* avrebbe benefici effetti sull'agricoltura;

il Protocollo di Kyoto penalizza il settore produttivo dei paesi che via hanno aderito, mentre non ha alcun potere coer-

citivo nei confronti di grandi paesi ad economia in forte espansione che non vi hanno aderito e che liberamente possono gestire le proprie emissioni in atmosfera;

le incombenze burocratiche previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame aggravano ancor di più i costi di gestione aziendale, pertanto i relativi tagli percentuali delle emissioni si tradurranno in un ulteriore decremento della produttività,

impegna il Governo

ove non ritenesse di prendere in considerazione l'ipotesi della rinuncia all'adesione al Protocollo di Kyoto, a voler riconsiderare — se proprio si vuol condurre una politica di riduzione dell'emissione in atmosfera — l'opzione per un ritorno alla produzione di energia mediante centrali termo-nucleari, che sono per ora le uniche forme reali di produzione energetica senza emissioni in atmosfera.

9/5467/2. Zama, Taborelli, Gazzara, Col-lavini, Viale.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame è volto a realizzare obiettivi e politiche di carattere ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame trattano questioni connesse alla disciplina contenuta in ulteriori provvedimenti esaminati o tuttora in corso di esame da parte della Camera dei deputati;

il provvedimento in esame prevede misure destinate ad incidere in modo determinante sulle attività svolte da numerosi settori produttivi, di rilievo essenziale per il Paese, tra i quali è ricompreso il comparto dei trasporti, di cui si dovrà certamente ripensare l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera;

il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta « legge orientamento », nella consapevolezza che l'impresa agricola è destinata a svolgere un ruolo di presidio e conservazione del territorio, dispone all'articolo 15 che le pubbliche amministrazioni possono promuovere la stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli per attività di salvaguardia, cura e mantenimento del territorio;

in modo conforme alla normativa vigente, tale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli si realizza con lo svolgimento di attività agricole connesse alla fornitura di beni o servizi, con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, prevalentemente e normalmente impiegate nell'azienda;

le previsioni del nuovo codice della strada non sembrano rispecchiare adeguatamente il quadro normativo fin qui descritto, con specifico riferimento all'articolo 82, che prevede l'obbligo di impiegare per i lavori di manutenzione effettuati sulla rete stradale esclusivamente macchine operatrici omologate per tale uso e per la circolazione su strada, come indicato nella carta di circolazione;

a fronte di un consolidato orientamento del Ministro dei trasporti favorevole a consentire l'uso delle macchine agricole anche nei lavori di natura tipicamente industriale per lo svolgimento di particolari attività di tipo stagionale, l'autorità di controllo ritiene ad oggi impossibile, ai sensi degli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del codice della strada, impiegare un trattore agricolo per un uso diverso da quello indicato nella sua carta di circolazione;

la soluzione di tali questioni non potrà non incidere anche sul livello di emissioni in atmosfera derivanti dai trasporti,

impegna il Governo:

a favorire il coordinamento con la disciplina in vigore o in fase di definizione,

verificando la possibile adozione di un provvedimento, anche a carattere interpretativo, che, introducendo specifiche misure di coordinamento tra il codice della strada e gli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, consenta la piena attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, attraverso l'impiego esclusivo di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali (quindi attrezzature agricole e non macchine operatrici) in quanto attività connesse all'attività agricola principale, nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei gas serra;

a considerare a tal riguardo l'adozione di misure di carattere operativo finalizzate ad una piena e corretta informazione del personale preposto allo svolgimento delle attività di controllo sul territorio.

9/5467/3. Stradella, Crosetto, Osvaldo Napoli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene a rendere attuativo a livello nazionale un sistema per lo scambio delle emissioni di « gas serra » ai fini del miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente, in linea con le previsioni del Protocollo di Kyoto;

le emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento sono responsabili, in percentuale variabile, dell'aumento delle concentrazioni nell'aria dei diversi componenti dell'inquinamento atmosferico;

i paesi dell'Unione europea hanno accolto la direttiva CE 92/42 che stabilisce i rendimenti minimi dei generatori di calore a pieno carico ed a carico ridotto;

detta direttiva è stata recepita in Italia attraverso la legge n. 10 del 1991 — che tra l'altro dispone che la progettazione di nuovi edifici debba prevedere la realiz-

zazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia — e con i successivi decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1999;

le attuali prescrizioni minime di rendimento contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 rispecchiano la tecnologia disponibile nei primi anni '90, oggi riscontrabile negli apparecchi standard di basso rendimento e con livelli medio/alto di emissioni;

il recepimento della direttiva 2002/91/CE comporta l'adozione di nuovi provvedimenti quali la definizione di un valore di riferimento per la valutazione del fabbisogno energetico degli edifici, i criteri per la valutazione degli impianti e i criteri per la sostituzione dei generatori di calore;

i valori e, in qualche caso i metodi, per la definizione dei rendimenti di emissione, di regolazione, di distribuzione e di produzione che definiscono il rendimento medio stagionale dei generatori di calore contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, non possono essere ragionevolmente assunti per tali scopi perché ormai superati;

la direttiva 2002/91/CE offre grandi opportunità, ma che introduce nuovi e diversi adempimenti senza prima modificare quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 sarebbe fonte di confusione e di ulteriori inefficienze;

la necessità di ottemperare a vincoli e impegni internazionali nel campo della riduzione delle emissioni unitamente a quella del raggiungimento di efficienza negli usi finali dell'energia, hanno portato

nel tempo sia progettisti sia costruttori di apparecchi da riscaldamento a ideare e proporre processi tecnologici progressivamente meno inquinanti;

insieme agli apparecchi tradizionali di contenuto tecnologico più semplice, economicamente più vantaggiosi al momento dell'acquisto ma con significativi livelli di emissioni, il mercato offre attualmente altri di nuova generazione, tecnologicamente più complessi e relativamente costosi all'atto dell'acquisto ma più remunerativi in termine di costi di gestione e con emissioni sensibilmente contenute;

per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti, si ritiene urgente promuovere e attuare a breve e medio termine azioni tendenti all'efficienza energetica sia degli edifici sia degli apparecchi di uso finale;

il forte interesse emerso attorno alla certificazione energetica e il mancato aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 stimolano la formulazione di proposte riguardanti l'introduzione di limiti nuovi e diversi;

la situazione legislativa italiana in merito ai consumi energetici per riscaldamento e relative emissioni nocive richiede aggiornamenti ai nuovi livelli tecnologici, razionalizzazioni e semplificazioni per il superamento di modelli inefficienti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure per la promozione delle cosiddette « caldaie di terza generazione », che prevedano l'impiego delle tecnologie meno inquinanti disponibili nel mercato.

9/5467/4. Parolo.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3227 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIORDINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (APPROVATO DAL SENATO) (5499)

(A.C. 5499 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premessi che:

il provvedimento, nel travolgere l'unitarietà dell'ente Ordine mauriziano, ne menoma gravemente, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, la stessa funzione ospedaliera, garantita dalla disposizione finale XIV della Costituzione, già gravemente compromessa per responsabilità della regione Piemonte e dell'inefficace gestione del Commissario straordinario;

d'altra parte non si comprende quale elemento nuovo ed imprevedibile

possa giustificare il concretizzarsi della straordinaria urgenza richiesta come presupposto per la decretazione d'urgenza dell'articolo 77 della Costituzione, in considerazione del fatto che la situazione di dissesto finanziario si protrae, addirittura, dal 1997,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

n. 1. Fassino, Violante, Benvenuto, Buglio, Chianale, Dameri, Lucà, Nigra, Panattoni, Rava, Turco, Amici, Bielli, Caldarola, Coluccini, Leoni, Maran, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Innocenti.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Rischio di estinzione dei cetacei nel mar Mediterraneo)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e degli affari esteri, per sapere — premesso che:

da fonti giornalistiche risulta che nel Mar ligure, « santuario » dei cetacei, si sta assistendo ripetutamente ad una vera e propria strage di questi mammiferi marini;

dopo il ritrovamento delle carcasse di una balenottera e di un feto di balena trovati al largo del mare di Imperia il 22 luglio 2004, a Sanremo sono stati rinvenuti a pochi chilometri dalla costa tre delfini morti, due dei quali uccisi, come risulta dalle tracce di colpi di arma da fuoco o fiocinate in varie parti dei corpi degli animali, il terzo morto per cause naturali, rinvenuto in avanzata decomposizione;

a tal fine la capitaneria di porto di Sanremo ha lanciato un appello per chiunque sia in grado di fornire notizie utili per le indagini in corso;

tale increscioso avvenimento si intreccia casualmente con la fine dei lavori dell'*International whaling commission*, svoltisi nella città di Sorrento proprio nel luglio 2004;

a lanciare un grido disperato sul pericolo imminente dell'estinzione di balene e delfini anche nel nostro Mar Mediterraneo è stato il presidente dell'*I-Faw* Fred O'Reagan, il quale osserva che, nonostante esista una moratoria che fissa i limiti di caccia in termini numerici, questa, non potendo essere controllata, diventa strumento affaristico, a discapito dei suddetti mammiferi, facenti parte del patrimonio comune dell'umanità;

è noto, inoltre, che il Giappone desidera riaprire la caccia dei cetacei su larga scala ed in quest'ottica ha intrapreso una serie di iniziative volte alla rimozione della suddetta moratoria, come la continua pressione nei confronti di Stati alleati meno abbienti, che, una volta entrati a far parte dell'*International whaling commission*, possono esercitare il diritto di voto, appoggiando il Giappone sulla riapertura della caccia commerciale, ponendo così fine ad ogni moratoria —:

quali provvedimenti intendano adottare e quali iniziative intendano assumere i Ministri interpellati, per evitare che un disattento monitoraggio delle coste e delle acque territoriali nazionali, unito alla mancanza degli *standard* di sicurezza delle imbarcazioni da pesca commerciale battenti bandiera italiana od estera, che transitano nei nostri mari, possano illegalmente ed indiscriminatamente sterminare balene e delfini, già gravemente minacciati d'estinzione;

se non intendano i Ministri interpellati, con interventi e controlli adeguati,

impedire il possibile utilizzo per fini commerciali della carne derivante dalla macellazione illegale dei suddetti mammiferi marini.

(2-01261) « Cola, Vitali, Grillini, Buemi, Lussana, Falanga, Pisapia, Siniscalchi, Francesca Martini, Onnis, Valpiana, Pecorella, Manini, Gastaldi, Scherini, Cennamo, Giulio Conti, Bertucci, Ramponi, Luigi Martini, Canelli, Villani Miglietta, Messa, Caruso, Amoruso, Porcu, Fasano, Gamba, Pezzella, Cristaldi, Maceratini, Butti, Airaghi, Saglia, Cannella, Fragalà ».

(27 luglio 2004)

(Sezione 2 – Posizione del Governo in merito al futuro delle imprese civili presenti in Finmeccanica)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

nell'audizione informale tenutasi in Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati il giorno 20 ottobre 2004, l'ingegner Guarguaglini, amministratore delegato di Finmeccanica, ha ribadito che *core business* della *holding* sono da considerarsi le attività legate al settore aereospazio e difesa e che su questo egli intende rafforzarla, come è dimostrato dall'acquisizione del 100 per cento di *Agusta Westland* e dalla conclusione delle trattative con *Bae System*, che vedono decisamente rinvigorita la presenza nell'avionica e il pieno controllo dei sistemi elettronici integrati;

successivamente Guarguaglini ha nuovamente riaffermato che tra le opzioni strategiche di Finmeccanica c'è il deconsolidamento delle attività *non-core*, energia e trasporti, che si traduce nei seguenti obiettivi:

la garanzia di una completa dismissione a medio termine delle attività trasporti ed energia, la certezza della valutazione di dette attività e la garanzia sulla trasferibilità al nuovo soggetto controllante degli impegni di firma su commesse ancora in lavorazione; l'ingegner Guarguaglini ha ricordato che tale strategia deriva dal mandato ricevuto dagli azionisti;

l'azionista di maggioranza del gruppo Finmeccanica è il ministero dell'economia e delle finanze, che detiene il 32,3 per cento del capitale azionario;

sono ormai più di due anni che sulle pagine di molti organi di stampa, in particolare di quelle testate che si occupano più specificatamente di economia, così come in varie dichiarazioni di *manager* pubblici e di personalità politiche, appare l'ipotesi della costituzione di un polo elettromeccanico nazionale, battezzato « Finmeccanica 2 », in cui confluirebbero Fincantieri e le aziende civili di Finmeccanica dei settori energia e trasporto;

in modo altalenante il progetto viene dato via via per scelta imminente o per ipotesi già tramontata;

il 29 novembre 2004 sull'inserito economico di un quotidiano nazionale appare la notizia che Finmeccanica affiderà nei prossimi giorni un mandato esplorativo ad un *pool* di banche d'affari per vendere Ansaldo trasporti, Ansaldo energia e Ansaldo segnalamento. Tale notizia è dichiarata « priva di fondamento » in una nota ufficiale di Finmeccanica, che ribadisce che una decisione sull'argomento non è stata ancora assunta e precisa che nella riunione del 12 novembre 2003 il consiglio di amministrazione ha discusso del progetto cosiddetto « Finmeccanica 2 » ed è stata confermata la volontà di procedere alla valutazione di tutte le opzioni praticabili per la collocazione delle attività energia e trasporti. La società ha, quindi, proceduto alla nomina di propri *advisor* per l'esame degli aspetti finanziari e di quelli relativi alla struttura dell'operazione;

tutto questo rincorrersi di notizie e smentite mette in uno stato di ulteriore

preoccupazione e di incertezza imprese e lavoratori, che da due anni attendono dal Governo orientamenti certi sul loro futuro;

nell'audizione del 1° dicembre 2004 in Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, Maurizio Prato, presidente di Fintecna, ha dichiarato che sul tema di « Finmeccanica 2 » non ha ancora ricevuto indicazioni dal Governo ed ha manifestato perplessità sul progetto —:

quali siano le indicazioni di politica industriale del Governo per delineare il futuro delle imprese civili presenti in Finmeccanica (Ansaldo energia, Ansaldo trasporti, Ansaldo segnalamento) e quale sia il progetto per rilanciarle.

(2-01382) « Pinotti, Pisa, Zara, Intini, Marone, Acquarone, Labate, Mazzarello, Gambini, Guersoni, Rognoni, Cazzaro, Rava, Fistarol, Crucianelli, Franceschini, Raffaldini, Gasperoni, Nicola Rossi, De Brasi, D'Antoni, Cialente, Galeazzi, Lulli, Nieddu, Nigra, Luongo, Nannicini, Fluvi, Di Serio D'Antona, Banti, Bottino, Quartiani, Maurandi, Zunino, Motta, Lolli, Burlando ».

(2 dicembre 2004)

(Sezione 3 – Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Livorno)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

nella giornata di giovedì 18 novembre 2004 il presidente della regione Toscana ha inviato al Ministro interpellato una terna di proposte per la nomina del presidente della autorità portuale di Livorno;

tale procedura è prevista dalla nuova normativa approvata dal Parlamento nei casi in cui non vi fosse stata un'intesa tra Governo e regione ai sensi della legge n. 84 del 1994;

la situazione di Livorno rientra esattamente in questa fattispecie, tanto che il porto è da mesi sottoposto al commissariamento;

la terna di proposte presentata dal presidente Martini, oltre che a indicare personalità con un indiscutibile *curriculum* professionale nel settore dei trasporti e dell'economia marittima, tiene esclusivamente conto delle indicazioni fornitegli dagli enti locali livornesi e dalla camera di commercio;

in polemica con queste indicazioni e, secondo gli interpellanti, con l'evidente tentativo di trasformare una corretta procedura istituzionale in un'impropria occasione di scontro politico, è nei giorni scorsi intervenuto sulla stampa locale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, onorevole Matteoli, che non risulta essere titolare di alcuna competenza istituzionale su questa materia, considerato l'*iter* previsto dalla legge n. 186 del 2000;

gli enti locali livornesi hanno ripetutamente sollecitato il superamento del commissariamento e il ripristino di una piena legalità del governo del porto di Livorno —:

quali iniziative intenda assumere per procedere il più rapidamente possibile alla nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Livorno nell'ambito della terna proposta dal presidente della regione Toscana.

(2-01380) « Susini, Realacci, Lettieri, Duca, Frigato, Rosato, Rotundo, Filippeschi, Fluvi, Diana, Raffaldini, Paola Mariani, De Luca, Michele Ventura, Pennacchi, Vertone, Franci, Lulli, Albonetti, Tocci, Maura Cossutta, Galeazzi, Villetti, Giacomelli, Zanella, Bolognesi, Potenza,

Giordano, Bova, Caldarola, Chianale, Dameri, Coluccini, Buglio, Pisa, Marone, Adduce, Luongo, Maran, Mariotti, Nigra, Zunino ».

(1° dicembre 2004)

(Sezione 4 – Questioni attinenti all'elaborazione del progetto di metropolitana da parte del comune di Bologna)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

ai sensi della legge n. 211 del 1992, il comune di Bologna ha presentato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo della linea 1, approvato con delibera di giunta del 28 novembre 2000, progr. n. 1323/2000, esecutiva in pari data; la prima tratta funzionale della linea 1 è stata ammessa a finanziamento del Cipe, con delibera n. 76 del 3 maggio 2001, con lo stanziamento di un finanziamento ministeriale pari a 90,610 milioni di euro;

il progetto definitivo della prima tratta funzionale è stato rimodulato sulla base delle prescrizioni del Cipe, di cui alla delibera 3 maggio 2001, ottenendo la conferma del precedente finanziamento con delibera Cipe del 14 febbraio 2002;

con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, il Cipe, in attuazione della legge n. 443 del 2001, ha provveduto ad inserire l'intera rete *Mab* (linea 1 e linea 2) nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e ha, altresì, previsto il finanziamento statale dell'intera opera, proposta all'approvazione sotto forma di progetto preliminare e da realizzarsi secondo la nuova disciplina prevista dal decreto legislativo n. 190 del 2002, con particolare riferi-

mento alla figura del *general contractor*, di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo;

pertanto, con delibera di giunta immediatamente esecutiva del 9 dicembre 2002, progr. n. 460/02, il comune di Bologna ha approvato il progetto preliminare della infrastruttura;

tale progetto è stato redatto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2002, corredato dello studio di impatto ambientale, presentato al ministero delle infrastrutture e trasporti il 15 dicembre 2002, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, e della localizzazione urbanistica;

con delibera n. 67, in data 1° agosto 2003, il Cipe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, ha approvato, con le prescrizioni proposte dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana leggera automatica di Bologna (Staveco-Stazione-FS-Fiera Michelino) ed opere connesse;

specificatamente le prescrizioni, cui è condizionata l'approvazione del progetto preliminare e a cui il comune dovrà attenersi nello sviluppo del progetto definitivo, concernono:

a) l'introduzione di strumenti di contenimento all'accessibilità di mezzi privati, in relazione alla funzionalità dei parcheggi di Staveco e Michelino;

b) il reinserimento delle stazioni di Regione-S. Donato e Liberazione, il cui costo viene previsto a carico del comune e stimato in 38,712 milioni di euro (al rustico delle sole opere civili);

c) l'integrale rispetto delle prescrizioni dello studio di impatto ambientale;

quanto all'assegnazione del contributo (punto 2), con la suddetta delibera il Cipe ha rideterminato il costo dell'intervento della linea 1 della metropolitana in 443,866 milioni di euro ed ha assegnato un contributo, in termini di volume ed investimenti, di 216,171 milioni di euro, con-

fermando per la prima tratta le risorse recate dalla legge n. 211 del 1992 (pari a 90,610 milioni di euro);

con nota prot. uff. u.i.i. n. 273 del 19 settembre 2003, il comune di Bologna ha trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare della metropolitana automatica di Bologna della linea 1, rimodulato secondo le indicazioni fornite con la delibera del Cipe n. 67 del 1° agosto 2003;

in data 8 ottobre 2003, il progetto preliminare della linea 1, conforme alla citata delibera Cipe, ha ottenuto l'approvazione in linea tecnica da parte della commissione interministeriale prevista dalla legge n. 211 del 1992;

in data 27 ottobre 2003, con delibera pg. n. 183897/2003, esecutiva in pari data, la giunta del comune di Bologna ha approvato il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana leggera automatica di Bologna (*Mab*), reso conforme alle prescrizioni della delibera Cipe 1o agosto 2003, corredato dello studio di impatto ambientale;

nel novembre 2003 il progetto definitivo della linea 1, primo lotto, reso conforme alle prescrizioni della delibera Cipe del 1o agosto 2003, è stato trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*ex tif 5*);

con successiva delibera p.g. n. 184302/2003, n. o.d.g. 271/2003, il consiglio comunale ha approvato il piano economico finanziario, come previsto dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

in data 19 dicembre 2003 il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia Romagna hanno sottoscritto l'intesa generale quadro, in cui, ferme restando le dotazioni finanziarie specifiche approvate con delibera Cipe del 1o agosto 2003, le parti, con il coinvolgimento del comune di Bologna e degli enti locali interessati, si sono impegnate a

superare le divergenze verificatesi per la realizzazione della metropolitana di Bologna;

in data 25 marzo 2004 il progetto definitivo della linea 1, primo lotto, reso conforme alle prescrizioni della delibera Cipe del 1o agosto 2003, ha ottenuto l'approvazione in linea tecnica da parte della commissione interministeriale prevista dalla legge n. 211 del 1992;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 16 luglio 2004, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione avanzato dalla regione Emilia Romagna, ha annullato la deliberazione Cipe n. 67 del 1° agosto 2003;

in data 12 ottobre 2004, con delibera pg 209134/2004, la giunta ha approvato il progetto preliminare della prima tratta funzionale della linea 1 della metropolitana leggera (Metrotranvia) e il tracciato dell'intera linea 1, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*ex tif 5*) in data 15 ottobre 2004, e gli indirizzi per la definizione del tracciato della linea 1 della metropolitana leggera (Metrotranvia) sono stati poi approvati dal consiglio comunale in data 8 novembre 2004, con delibera 221543/2004;

in data 9 novembre 2004, la giunta ha approvato con delibera 231871/2004 il progetto definitivo della prima tratta funzionale della linea 1 ed il progetto preliminare dell'intera linea 1 della metropolitana leggera (Metrotranvia) di Bologna, in attuazione delle leggi n. 211 del 1992 e n. 443 del 2001 e per il conseguimento dei rispettivi finanziamenti ministeriali;

in data 10 novembre 2004 il progetto definitivo del primo lotto funzionale della metropolitana leggera (Metrotranvia) è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*ex TIF 5*), alla regione Emilia Romagna e all'Ustif di Bologna;

in data 10 novembre 2004 il progetto preliminare dell'intera linea 1 della metropolitana leggera (Metrotranvia), ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2002, è

stato trasmesso ai ministeri delle infrastrutture e dei trasporti (segreteria tecnica del Ministro), per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive e alla regione Emilia Romagna;

in ottemperanza all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2002, il progetto preliminare dell'intera linea 1 della Metrotranvia è stato trasmesso, relativamente agli elaborati di loro competenza, alla soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio (25 novembre 2004), alla soprintendenza per i beni archeologici (25 novembre 2004), ad Anas (il 26 novembre 2004), a Rfi (26 novembre 2004), ad Autostrade (29 novembre 2004), ad *Hera* (29 novembre 2004), *Wind* (29 novembre 2004), *Enel* (29 novembre 2004), *Fastweb* (29 novembre 2004), *Albacom* (30 novembre 2004), *Achanto* (30 novembre 2004), *Telecom* (2 dicembre 2004), autorità di bacino (2 dicembre 2004), servizio tecnico bacino Reno (7 dicembre 2004), Consorzio Reno Palata (7 dicembre 2004), Consorzio bonifica renana (7 dicembre 2004), Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del canale di Reno (7 dicembre 2004), ai fini delle acquisizioni dei pareri degli enti gestori delle interferenze con il tracciato della Metrotranvia;

in data 23 novembre 2004 il pre-Cipe ha rinviato l'ammissione del progetto di Metrotranvia alla successiva seduta del Cipe, motivando tale scelta con la necessità di ulteriori approfondimenti;

in data 25 novembre 2004 la commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042 del 1969, come integrata dall'articolo 5 della legge n. 211 del 1992, ha esaminato il progetto definitivo del primo lotto funzionale della Metrotranvia e ha ritenuto ammissibile in linea tecnico-economica il progetto stesso, subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni;

in data 30 novembre 2004 il comune di Bologna ha trasmesso lo studio di impatto ambientale relativo all'intera linea 1 della Metrotranvia al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto

soggetto competente ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2002; tale studio è stato, poi, trasmesso per conoscenza alla regione Emilia Romagna;

in data 3 dicembre 2004 il comune di Bologna, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2002 e dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 9 del 1999, ha richiesto al bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna di pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto preliminare dell'intera linea 1 della Metrotranvia e del relativo studio di impatto ambientale, ai fini dell'espletamento delle procedure di pubblicazione del progetto medesimo —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e dell'esigenza di decidere rapidamente, affinché non siano perduti i finanziamenti disponibili, e se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interpellati abbiano già deciso di adottare iniziative tali da garantire che il Cipe decida il più rapidamente possibile e, comunque, in modo da garantire la concessione dei finanziamenti.

(2-01406) « Grandi, Siniscalchi, Grignafini, Panattoni, Zanotti, Grillini, Trupia, Tidei, Sasso, Preda, Olivieri, Sabattini, Fumagalli, Dameri, Buffo, Benvenuto, Vertone, Magnolfi, Vigni, Ruzzante, Chiti, Carboni, Oliverio, Kessler, Agostini, Bielli, Crisci, Martella, Mantini, Petrella, Vianello, Pigionica, Bettini, Bonito, Giulietti, Tedeschi, Sgobio ».

(14 dicembre 2004)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

il comune di Bologna, negli anni 2000-2003, ha elaborato un progetto di

metropolitana automatica leggera (progetto *Mab*), ammesso ai finanziamenti, sia della legge n. 211 del 1992, sia della cosiddetta « legge obiettivo »;

in particolare, ai sensi della legge n. 211 del 1992, è stato concesso, con delibera Cipe, in data 3 maggio 2001, finanziamento statale pari a 90,610 milioni di euro, relativamente alla linea 1 - prima tratta Fiera-Stazione, poi confermati in sede di approvazione del progetto definitivo, dapprima in data 30 aprile 2002 e successivamente in data 10 agosto 2003, poi definitivamente validati in sede tecnica, con voto in data 25 marzo 2004 della commissione interministeriale 1221, di cui all'articolo 5 della legge n. 211 del 1992;

ai sensi cosiddetta « legge obiettivo » e del decreto legislativo n. 190 del 2002 è stato concesso con delibera Cipe 1° agosto 2003 finanziamento statale pari a 216 milioni di euro, relativamente alla linea 1 - seconda tratta;

il progetto preliminare complessivo della linea 1 era stato approvato dal Cipe con la citata delibera 1° agosto 2003, a seguito del procedimento istruttorio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che, come noto, prevede che:

a) il progetto preliminare dell'opera indichi le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi comprese quelle necessarie per mitigare e compensare gli impatti;

b) quando l'opera è soggetta a valutazione di impatto ambientale sulla base della legislazione regionale, il progetto sia corredato da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge regionale (legge regionale n. 9 del 1999, come avvenuto con il progetto *Mab*, con pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione per consentire le osservazioni);

c) il progetto venga presentato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del

territorio e per i beni e le attività culturali ed alla regione per acquisire le relative valutazioni;

d) tali valutazioni (da rendere entro 90 giorni dalla ricezione del progetto) siano acquisite dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che cura l'istruttoria e che deve nei successivi 60 giorni presentare la propria proposta al Cipe;

e) la valutazione di compatibilità ambientale sia resa dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi degli articoli 17 e 18 dello stesso decreto legislativo n. 190 del 2002;

relativamente all'intero progetto della linea 1, il comune di Bologna aveva, quindi, acquisito tutte le valutazioni di competenza delle varie amministrazioni competenti per legge, necessarie alla presentazione del progetto al Cipe, tra cui anche lo studio preliminare di fattibilità ambientale dell'intera linea 1 pubblicato (anche sul bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna) e depositato presso tutte le suddette amministrazioni per consentirne la conoscenza e la presentazione di osservazione da parte dei soggetti interessati; il tutto in conformità al disposto della legge regionale n. 9 del 1999 e all'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002;

i preliminari studi ambientali riguardanti l'intera linea 1 — e quindi anche quelli relativi alla prima tratta Fiera/Stazione — erano stati oggetto della procedura prevista dal decreto legislativo n. 190 del 2002, in quanto il comune di Bologna aveva formalmente optato per l'esame unitario a fini della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dallo stesso decreto; ed in conformità a tale disciplina si erano anche pronunciate la provincia di Bologna e la regione Emilia Romagna, a seguito degli adempimenti posti dalla legge regionale n. 9 del 1999 a carico del comune di Bologna (pubblicazione e deposito dello studio ambientale);

la delibera Cipe del 1° agosto 2003 è stata poi impugnata alla Corte costituzionale dalla regione Emilia Romagna, a

seguito della pronuncia n. 303 del 2003 della stessa Corte relativa alla cosiddetta « legge obiettivo »;

la Corte costituzionale, in accoglimento di tale ricorso, ha annullato la delibera Cipe di ammissione ai finanziamenti della cosiddetta « legge obiettivo », con sentenza n. 233 dell'8 luglio 2004;

relativamente al finanziamento della linea 1 - prima tratta Fiera/Stazione, già concesso ai sensi della legge n. 211 del 1992, la sua permanenza appare, allo stato, condizionata non solo dalla realizzazione di un progetto di metropolitana avente le stesse caratteristiche di linea, tecnologiche, funzionali e prestazionali di quello per il quale si è definitivamente concluso l'iter ai sensi della legge n. 211 del 1992, ma anche dal rispetto della scadenza del 31 dicembre 2004 entro la quale (ai sensi dell'articolo 32, comma 49-bis, della legge n. 326 del 2003) devono essere impegnate le risorse stanziare ai sensi della legge n. 211 del 1992 nel biennio precedente, trattandosi nel caso in esame di progetto approvato dal Cipe nell'anno 2003;

relativamente alla linea 1 - seconda tratta Stazione-Staffe, l'annullamento della delibera Cipe, ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale del luglio 2004, ha conseguentemente annullato e reso indisponibile il relativo finanziamento;

nel corso delle procedure previste sia dalla cosiddetta « legge obiettivo » che dalla legge n. 211 del 1992 sulla metropolitana automatica leggera di Bologna, si è pronunciata positivamente l'apposita commissione interministeriale 1221 su istruttoria tecnica altrettanto positiva effettuata dalla direzione trasporti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ultimo in sede di valutazione del progetto definitivo della linea 1, prima tratta, del progetto *Mab*, preliminarmente alla valutazione positiva della commissione 1221 del 25 marzo 2004);

il comune di Bologna ha variato radicalmente il progetto *Mab*, redigendo

un progetto denominato « metrotranvia » del tutto alternativo al progetto *Mab* per i seguenti aspetti:

a) *Mab* è un metro automatico leggero, mentre il nuovo progetto è definito come Metrotranvia (in realtà è un tram che in parte va in sotterraneo); in altri termini, è altra diversa tecnologia, con diverse caratteristiche e prestazioni funzionali e trasportistiche;

b) in particolare, mentre il progetto *Mab* era previsto totalmente in galleria profonda e, quindi, in sede propria, le tecnologie del sistema e materiale rotabile di caratteristiche metrotranviarie sono previste sia per un tracciato in galleria, con sede totalmente propria (nella tratta Fiera/Saffi), sia per il tracciato in superficie, con sede parzialmente propria, con tratti di uso promiscuo (nella tratta tra Saffi e Borgo Panigale);

c) il tracciato della linea 1 *Mab* prevedeva di collegare Fiera-Stazione-Piazza Maggiore e Staffe, mentre il tracciato della linea 1 della Metrotranvia presenta il seguente percorso Fiera-Liberazione-Matteotti-Stazione Centrale FS-Indipendenza-U. Bassi-Porta S. Felice-Ospedale Maggiore-Emilia Ponente-M.E.Lepido-Normandia con eventuale diramazione ospedale Maggiore/Prati di Caprara-Lazzaretto;

d) la rete *Mab* prevedeva una seconda linea per il collegamento tra Stazione-Lazzaretto-Aeroporto, mentre la rete della Metrotranvia non prevede il collegamento con l'aeroporto Marconi;

e) il tracciato della Metrotranvia si differenzia dal precedente, in quanto pur partendo da Fiera all'altezza di piazza Nettuno devia verso Borgo Panigale, uscendo in superficie a porta Saffi;

f) la velocità commerciale e la portata di passeggeri è assolutamente diversa e inferiore a quella precedente, in quanto si tratta di tecnologia inferiore (tranvia), ed uscendo in superficie presenta non solo evidenti problemi di interferenza con

l'utenza veicolare e pedonale, ma anche necessariamente un'alquanto inferiore velocità commerciale;

g) a differenza delle caratteristiche automatiche di *Mab*, il sistema Metrotram richiede l'utilizzo di 150 addetti per la guida;

h) sussistono evidenti maggiori impatti di cantierizzazione per la Metrotranvia rispetto alla rete *Mab*, in quanto, oltre alla parte in superficie, si rende necessario realizzare dopo Porta San Felice in direzione Saffi una rampa di risalita di circa 400 metri lineari;

i) la parte di tracciato comune è, quindi, Fiera-Stazione ed in parte quello verso sud fino a Piazza Nettuno (che, comunque, non rappresenta una « tratta funzionale », in quanto deve per forza proseguire verso Borgo Panigale per consentire alla « fresa » di uscire dal tunnel; per *MAB* questa sarebbe uscita a Staveco);

su tale nuovo progetto è stato a tutt'oggi assunto unicamente il parere della direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso con atto prot. 1470(ex tif 5)211 BO del 9 novembre 2004, avente formalmente ad oggetto « Linea Staveco-Fiera (prima tratta funzionale Stazione FS-Fiera) - Nuova soluzione progettuale »;

secondo gli interpellanti, oltre alla evidentissima violazione delle norme della cosiddetta « legge obiettivo » e del decreto legislativo n. 190 del 2002, anche qualora si sia ritenuto e si ritenga pretestuosamente di sottoporre a valutazione del Cipe unicamente il progetto della prima tratta Fiera-Stazione, non sono state comunque rispettate le specifiche prescrizioni valevoli per l'erogazione dei finanziamenti della legge n. 211 del 1992, in quanto, a seguito dell'annullamento della deliberazione Cipe del 1o agosto 2003, è già stata superata la scadenza entro cui devono essere impegnate le relative risorse, ai sensi ed in conformità dell'articolo 32, comma 49-bis, della legge n. 326 del 2003 —:

se e come si sia ritenuto possibile da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare della direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esprimere parere positivo sulla tratta Fiera-Stazione del nuovo progetto (metrotranvia) dopo averne accertato le profonde diversità rispetto ad un progetto (*Mab*), che si pretende assumere come simile, secondo gli interpellanti, solo al fine di sanare chiare lacune progettuali, trasportistiche, procedurali ed addirittura procedurali e di legittimità;

per quali ragioni il competente ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia pure nel quadro dell'intesa Stato-Regione Emilia Romagna e nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale, non abbia richiesto al comune di Bologna di apportare modifiche progettuali non comportanti una radicale revisione della rete *Mab*, ovvero di presentare una nuova proposta progettuale corredata da tutti gli elaborati ed atti necessari come per legge;

per quali ragioni non sia stato acquisito o valutato il parere espresso dalla regione Emilia Romagna nel gennaio 2001, relativamente alla linea 1/prima tratta Fiera-Stazione del progetto *Mab*, parere che esprimeva la chiara condizione di provvedere al collegamento con l'aeroporto Marconi e che, quindi, appare ora disatteso.

(2-01407) « Raisi, Garagnani, Saglia, Airaghi, Meroi, Bocchino, Strano, Ascierio, Mazzocchi, Butti, Arrighi, Foti, Benedetti Valentini, Porcu, Landolfi, Onnis, Patarino, Polledri, Fatuzzo, Caruso, Emerenzio Barbieri, Villani Miglietta, Saia, Giulio Conti, Trantino, Tagliatalata, Ghiglia, Gianni Mancuso, Delmastro Delle Vedove, Bornacin, Riccio, Paolone, Carrara, Cirielli, Maggi, Messa, Angela Napoli, Cannella ».

(15 dicembre 2004)

(Sezione 5 – Misure per garantire la piena funzionalità del porto di Venezia durante la fase di cantiere per la costruzione del sistema MOSE e durante la gestione ordinaria dell'opera)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

in data 12 marzo 2003 veniva sottoposta al Ministro interpellato un'interrogazione a risposta in commissione (n. 5/01764) in merito alla piena funzionalità del porto di Venezia durante la fase di cantiere per la costruzione del Mose e durante la gestione ordinaria dell'opera;

nella risposta (resa il 24 giugno 2003) il Sottosegretario Nino Sospiri rinviava alla lettura di uno studio presentato nell'ottobre del 2002 dal concessionario unico Consorzio Venezia nuova;

nello studio si disegna una situazione di tranquillità per la continuità delle attività del porto di Venezia, particolarmente laddove si afferma: « Occorre mettere in evidenza che lo spostamento del traffico passeggeri da Lido a Malamocco in occasione di eventi di chiusura consente, grazie all'inserimento della conca, una riduzione dei tempi di attesa complessivi rispetto al caso senza conca e senza trasferimento del traffico passeggeri. La possibilità, inoltre, di deviare anche il traffico delle cosiddette navi »ad orario fisso« alla bocca di Malamocco consente di introdurre, limitatamente agli episodi di chiusura delle barriere al Lido, un ritardo nelle corse (stimabile in circa 2 ore), sicuramente accettabile rispetto al caso di un'interruzione in attesa del ritorno alla normalità dei transiti attraverso il Lido (che potrebbe durare in alcuni casi anche 6/8 ore); da tali considerazioni si conclude che l'accesso al porto da parte di tale settore di trasporti, comunque, non è mai impedito con la nuova configurazione. »;

a quanto risulta agli interpellanti, la fase di valutazione di impatto ambientale aveva già sottolineato la scarsa veridicità dei dati evidenziati dal proponente Consorzio Venezia nuova e dal magistrato alle acque;

la stampa veneziana, in data 27 ottobre 2004, ha denunciato come, sulla base di uno studio fino ad ora tenuto riservato dal magistrato alle acque e dal Consorzio Venezia nuova (settembre 2004), risulta che il porto di Venezia rischierebbe la chiusura durante il periodo di cantiere del Mose;

tale studio afferma che la fase critica sulle decisioni tattico-strategiche connesse alla scelta portuale risulta essere proprio la fase di cantiere, quando cioè lo scadimento dell'accessibilità portuale assume un carattere continuativo, e non periodico come nella fase di esercizio. Nella fase di cantiere, infatti, la navigazione è garantita esclusivamente dall'operatività della conca, mentre a regime risulterà ritardata solo durante i periodi di chiusura delle paratoie. Nello stesso studio si evidenzia, inoltre, che, nella misura in cui un operatore percepisce uno scadimento della qualità del servizio portuale, questi può decidere senz'altro di optare per una combinazione logistico-trasportistica completamente diversa su una determinata origine-destinazione. Ciò implica che il porto di Venezia perderà senz'altro durante la fase di cantiere operatori e traffici;

il porto è la più importante attività produttiva di Venezia, sia per il numero degli occupati che per il valore aggiunto prodotto dalle attività marittime –:

come il Governo intenda intervenire per garantire il futuro e la piena operatività del porto di Venezia;

se il Governo fosse a conoscenza dello « studio riservato » elaborato nel settembre 2004 dal Consorzio Venezia nuova;

se il presidente dell'autorità portuale di Venezia Giancarlo Zacchello fosse stato messo a conoscenza delle conseguenze del Mose sul porto di Venezia.

(2-01355) « Vianello, Martella, Cazzaro, Raffaldini, Vigni, Tolotti, Bo-

nito, Giacco, Zunino, Piglionica, Rava, Chianale, Nicola Rossi, Nigra, Cordoni, Battaglia, Calzolaio, Lolli, Grillini, Panattoni, Lucidi, Paola Mariani, Ottone, Mazzarello, Maran, Marone, Susini, Buglio, Quartiani, Leoni, Sandri, Petrella ».

(3 novembre 2004)

(Sezione 6 – Pubblicazione su un quotidiano nazionale di un avviso a pagamento a firma del direttore generale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la funzione pubblica, per sapere – premesso che:

in data 27 settembre 2004 è stato pubblicato su *Il Corriere della Sera-Economia* un avviso a pagamento dal titolo « L'ambiente come opportunità », a firma Corrado Clini, direttore generale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

nella pagina sono espressi giudizi nei confronti di precedenti Governi e dell'attuale Esecutivo improntati a faziosità e a uno spirito di parte. Tra le altre, si afferma: « le norme fantasiose per lo smaltimento dei rifiuti hanno assecondato una cultura antagonista, spesso collegata a interessi non trasparenti »; « il gioco dell'oca delle autorizzazioni ambientali tra amministrazioni centrali, regioni e autorità locali ha contribuito spesso alla delocalizzazione delle nostre imprese »; « negli ultimi tre anni, grazie alla visione ed al lavoro ostinato del Ministro Altero Mat-

teoli, è stato avviato un processo di revisione, fondato sulle politiche ambientali come opportunità per lo sviluppo »;

tali affermazioni di segno chiaramente « politico », secondo gli interpellanti, diffamanti l'attività di precedenti Governi, travalicano le funzioni proprie di un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni –:

se non si ritenga che tale iniziativa di Corrado Clini travalichi le funzioni proprie di un pubblico dirigente, in particolare quelle norme che vietano ogni commistione tra funzioni politiche e funzioni amministrative;

chi abbia pagato l'avviso in oggetto;

quali responsabilità abbia ricoperto presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Corrado Clini in precedenti Governi, dal momento che lo stesso, per quanto affermato nell'avviso in discussione, sembra essere stato assunto solo « qualche mese fa » presso lo stesso ministero.

(2-01321) « Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Zanotti, Zunino, Ruzzante, Banti, Ceremigna, Mazzuca Poggiolini, Realacci, Raffaldini, Acquarone, Maura Cosutta, Lion, Cima, Pappaterra, Albertini, Pisicchio, Zanella, Frigato, Reduzzi, Duilio, Burton, Adduce, Galeazzi, Luongo, Martella, Marone, Michele Ventura, Giulietti, Calzolaio, Tocci, Nigra, Quartiani, Buglio, Paola Mariani, Russo Spena, Vendola, Pispia, Cazzaro, Bimbi, Bottino, Preda, Panattoni, Sabattini, Rava, Rossiello, Grillini, Carli, Tolotti, Duca, Petrella, Bonito, Tonino Loddo, Sinisi, Stramaccioni, Spini, Sandi, Ruggia, Rotundo, Sedioli, Pinza, Merlo ».

(1° ottobre 2004)

(Sezione 7 – Costi inerenti alla gestione dei centri di permanenza temporanea ed alle operazioni di rimpatrio degli immigrati irregolari)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

dopo gli ennesimi sbarchi *record* di immigrati clandestini registratosi nel mese di settembre 2004 sulle coste siciliane, è impossibile non parlare di vera e propria emergenza;

nel mese di settembre 2004 erano quasi 900 gli immigrati ospitati nei centri di prima accoglienza di Lampedusa, dato estremamente preoccupante considerato che il centro di permanenza temporanea di Lampedusa ha una capienza di soli 190 posti;

cento clandestini, a causa della mancanza di disponibilità di sistemazione nei centri di permanenza temporanea di Lampedusa ed Augusta, con ordinanza del questore di Siracusa Vincenzo Mauro, sono stati liberati, con l'intimazione a lasciare il territorio italiano entro 5 giorni;

in continuazione si è costretti ad organizzare ponti aerei per trasferire centinaia di immigrati in altre strutture di accoglienza situate in Sicilia e Calabria;

il sovraffollamento dei centri di permanenza temporanea contribuisce a creare tensioni tra gli immigrati, che si trasformano, sempre più spesso, in veri e propri tentativi di sommossa finalizzati alla fuga, procurando, come è ovvio, ingenti danni alle strutture. I centri di accoglienza sono destinati, quindi, a continue e costose opere di ristrutturazione;

i dati statistici indicati dagli organi di stampa sottolineano che nel 2003 solo nel 51 per cento dei casi i centri di permanenza temporanea sono riusciti a portare

a termine il fine per il quale sono stati costruiti, il rimpatrio degli immigrati irregolari trattenuti;

pur se è doveroso prima di tutto considerare l'allarmante problema sociale e di ordine pubblico che comporta inevitabilmente questo esodo massiccio di immigrati clandestini sulle nostre coste, allo stesso tempo non è dato trascurare quali sono le spese che gravano sulla collettività per finanziare le prestazioni sanitarie, le prime cure, il sostentamento alimentare, il trasporto, il trasferimento e l'imbarco degli immigrati clandestini che approdano sulle coste del nostro Paese e soggiornano nei centri di permanenza temporanea;

dai dati trapelati da indiscrezioni del ministero dell'interno, così come annunciato su un articolo pubblicato da *Il Corriere della Sera*, in data 14 settembre 2004, ben 158 milioni di euro sono stati spesi nel 2003 per sostenere le spese relative alla gestione del problema clandestini –:

quali siano attualmente i reali costi diretti ed indiretti che devono essere sostenuti per mantenere i centri di permanenza temporanea e le operazioni collegate al rimpatrio degli immigrati irregolari che sbarcano sulle coste del territorio italiano;

quali siano i tempi previsti dal ministero dell'interno per far sorgere i nuovi centri di permanenza temporanea e, se già definiti, quali siano i luoghi che sono stati indicati per tale finalità.

(2-01377)

« Polledri, Cè ».

(25 novembre 2004)

(Sezione 8 – Ritardo dell'Interpol francese nella trasmissione di informazioni richieste dall'autorità giudiziaria italiana)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

al detenuto Paolo Persichetti, condannato alla pena di 22 anni e sei mesi di

reclusione, con fine pena fissato nel settembre 2018, è stato negato il permesso premio previsto dall'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975;

il detenuto Paolo Persichetti ha espiato la pena minima per accedere ai permessi premio;

nell'agosto 2004 il magistrato di sorveglianza ha rigettato la sua richiesta perché non risultano pervenute le informazioni richieste all'*Interpol* francese, in ordine alla decennale permanenza del Persichetti in Francia;

risulta che il giudice abbia richiesto le informazioni all'*Interpol* francese il 3 dicembre 2003, in seguito alla presentazione dell'istanza di permesso premio da parte del Persichetti;

nel dicembre 2004 il tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo del Persichetti al diniego del giudice di sorveglianza dell'agosto 2004;

il Persichetti ha iniziato lo sciopero della fame, al fine di stigmatizzare una situazione, secondo gli interpellanti, a dir poco paradossale, in quanto un beneficio previsto dall'ordinamento penitenziario gli è stato negato solo a causa dell'ingiustificato ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste;

è inaccettabile, a parere degli interpellanti, che un'eventuale decisione positiva del giudice possa essere paralizzata dal mancato adempimento, da parte dell'*Interpol* francese, delle informazioni richieste fin dal 3 dicembre 2003 —:

se non ritenga grave la ragione di tale ritardo, considerate le conseguenze negative che il diniego può avere sul percorso di reinserimento sociale del Persichetti;

se e quali iniziative intenda adottare al fine di ottenere, da parte dell'*Interpol* francese, l'adempimento di una richiesta proveniente dalle nostra autorità giudiziarie.

(2-01405) « Mascia, Deiana, Pisapia, Russo Spena, Giordano ».

(14 dicembre 2004)

(Sezione 9 – Episodi di vandalismo nella provincia di Vicenza)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la notte del 30 ottobre 2004 in località Pove, nei pressi di Bassano del Grappa, vengono forate le gomme di tre mezzi parcheggiati in via Bosa;

la stessa notte viene presa di mira una piantagione di olivi dove vengono spezzate cinquanta piante, nel luogo dell'incursione vandalica viene lasciata la scritta « torneremo »;

la notte fra il 1° ed il 2 novembre 2004 circa cento vetture in sosta in Bassano del Grappa, tra via Piave, via Trieste e via IV Annata, sono state oggetto di un atto vandalico, che ha portato alla foratura delle gomme;

il 16 novembre 2004 in Valle Santa Felicita un rogo distrugge cinque bobine di cavi Enel del costruendo elettrodotto del Grappa;

il giorno 18 novembre 2004 in località Forcella, a Rubbio, le fiamme « zittiscono » il ripetitore di Radio Rai;

la stessa sera viene incendiato il quadro elettrico della centrale dell'acquedotto del posto, lasciando a secco una decina di famiglie;

nelle primissime ore del mattino del 23 novembre 2004 viene effettuata una nuova incursione vandalica contro le auto in sosta parcheggiate in via Bachelet, sempre in Bassano del Grappa, nella stessa occasione in via La Pira viene dato fuoco ad un escavatore; viene, inoltre, lasciata una scritta *in loco* che recita: « vandali? »;

il giorno 25 novembre 2004 viene appiccato un incendio, con conseguente danneggiamento, del ripetitore Telecom a Camposolagna;

durante la notte del 9 dicembre 2004 a Campese ed in località Sant'Eusebio

vengono forati gli pneumatici di circa 250 auto, da ricordare che alcune di esse erano parcheggiate in giardini privati;

da ultimo nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 dicembre 2004 il cimitero di Angarano viene profanato e distrutto. Il bilancio parla di 180 lapidi profanate, più di 50 urne cinerarie infrante (in alcune il contenuto era ben visibile), decine di monumenti sepolcrali devastati. Non vengono neanche risparmiati i mazzi dei fiori riposti dai parenti e le immagini dei defunti: presi a calci e sparpagliati ovunque i primi, impietosamente fatte a pezzi le seconde. Chi ha colpito ha volutamente scelto le tombe più fragili, comprese quelle di sessanta suore che riposano tutte all'ombra della stessa effigie, una croce;

ma la cosa più inquietante sono le scritte lasciate nel cimitero che hanno come obiettivo il vicequestore, il sindaco di Bassano del Grappa e il vicesindaco, scritte il cui contenuto non è giunto all'opinione pubblica viste le indagini in corso;

nella stessa sede vengono rinvenute scritte contro le guardie padane, scritte che recitano « In questa società di (...) siamo contenti di essere le bestie » oppure « rimpiangerete Attila »; ma vi sono scritte che fanno alzare il livello di pericolosità del gesto, visto che fanno riferimento al Ministro della giustizia Roberto Castelli ed al Ministro Calderoli; al primo viene scritto « Hai un occhio buono per l'autopsia », mentre delle invettive dirette al secondo non è giunto il contenuto —:

dato il numero di casi e la frequenza degli episodi vandalici nei confronti della cittadinanza, nonché l'attacco sicuramente politico contro il movimento della Lega Nord federazione padana, nelle figure delle guardie padane, ma soprattutto dei Ministri minacciati dalle scritte, se i fatti corrispondano a verità e, in caso affermativo, quali iniziative si siano poste in essere per arginare il fenomeno.

(2-01408) « Didonè, Cè ».

(17 dicembre 2004)

(Sezione 10 – Risultati ottenuti fino ad ora nell'opera di contrasto dell'emergenza rifiuti a Napoli)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

la regione Campania continua a vivere in una condizione di « drammatica emergenza » per le difficoltà connesse alla gestione dei rifiuti;

il Governo, la cui attenzione – nel corso degli ultimi tre anni – è stata richiamata sul punto con numerose iniziative di indirizzo e controllo, si è determinato, nel marzo 2004, a disporre la sostituzione del commissario onorevole Antonio Bassolino con il commissario prefetto Corrado Catenacci;

il commissario Catenacci, nei mesi scorsi, ha posto in essere atti volti ad affrontare il problema per tentare una soluzione, mettendo, in tal modo, in luce le gravissime inadempienze della precedente gestione e prospettando impegnative iniziative da intraprendere, con responsabilità da parte di ciascuna amministrazione per uscire dall'emergenza;

pochi giorni fa lo stesso commissario Catenacci ha annunciato a mezzo stampa di voler « chiudere la struttura commissariale il prossimo 31 dicembre 2004 », anche perché « non ci sono più fondi a disposizione e non sappiamo come andare avanti » —:

se non ritenga necessario fornire ogni utile elemento che renda conto del lavoro svolto finora per risolvere il dramma rifiuti in Campania, dei risultati ottenuti e, soprattutto, dei programmi predisposti per risolvere il problema.

(2-01403) « Mazzoni, Volontè, Ciro Alfano, Perrotta, Cola, Fasano ».

(14 dicembre 2004)